



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 728

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 aprile 2022

INDICE**Giunte**

Regolamento:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 26 aprile 2022

Plenaria

19ª seduta

Presidenza del Presidente del Senato
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 12,50.

*ESAME E VOTAZIONI EMENDAMENTI AL TESTO-BASE RECANTE MODIFICHE
REGOLAMENTARI A SEGUITO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SULLA
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI*

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il complesso ed articolato lavoro svolto in sede informale dal Comitato ristretto, che ha consentito di concordare alcune proposte di riformulazione degli emendamenti, dà la parola ai relatori per l'illustrazione di tali proposte e per l'espressione dei pareri.

Il relatore CALDEROLI, dopo aver ripercorso sinteticamente lo svolgimento dei lavori del Comitato ristretto, illustra le proposte di riformulazione riferite ad alcuni degli emendamenti presentati, facendo presente che in taluni casi, pur condividendo la *ratio* delle proposte originarie, si è ritenuta opportuna una sostanziale riscrittura del testo. In tali occasioni i relatori hanno pertanto ritenuto più opportuno proporre la presentazione di emendamenti alternativi a propria firma.

Interviene il senatore FARAONE il quale, nel dare atto dell'accurato lavoro svolto dai relatori e da tutto il Comitato ristretto nel realizzare un punto d'incontro tra le diverse proposte, esprime tuttavia l'auspicio che nella relazione di accompagnamento per l'Assemblea venga dato adeguatamente conto delle proposte originarie e dei rispettivi firmatari.

Il relatore CALDEROLI prosegue nell'illustrazione dei pareri e delle proposte di riformulazione degli emendamenti presentati. Con riguardo in

particolare agli emendamenti riferiti all'articolo 5 del Regolamento, i relatori invitano i presentatori a riformularli in un nuovo testo, volto a sopprimere i commi 2-*bis* e 2-*ter*.

Il senatore ZAFFINI preannuncia un voto di astensione a nome del suo Gruppo, precisando che tale intenzione di voto è motivata da ragioni squisitamente politiche. Ritiene infatti che nell'elaborazione delle modifiche al Regolamento in esame, le forze di maggioranza non abbiano tenuto adeguatamente conto delle istanze dell'opposizione, il che risulta fortemente discutibile specialmente in una materia come quella regolamentare, nella quale vengono definite le norme generali di funzionamento dell'Istituzione nel suo complesso.

Al contrario, le proposte formulate da parte del suo Gruppo sono state pressoché sistematicamente ignorate in sede di Comitato ristretto, con l'unica eccezione di un emendamento di rilievo marginale.

Preannuncia in ogni caso la disponibilità della propria parte politica a cooperare costruttivamente nel corso del seguito dell'esame, e in particolare in Assemblea, qualora emerga una maggiore sensibilità e disponibilità al dialogo da parte delle forze di maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento vengono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2) e 5.3 (testo 2), che risultano approvati.

IL PRESIDENTE, con riguardo alle considerazioni formulate dal senatore Zaffini, fa presente che il Gruppo di Fratelli d'Italia è stato rappresentato nel corso dei lavori del Comitato ristretto dal senatore Malan e osserva in generale che la partecipazione dei Gruppi di opposizione all'elaborazione delle regole di funzionamento del Parlamento è essenziale per garantire la condivisione di tutte le modifiche regolamentari, che in ogni caso entreranno in vigore a partire dalla prossima legislatura, il che consente di non nutrire dubbi sull'obiettività delle soluzioni prospettate.

Il relatore CALDEROLI sottolinea che la Giunta, nella riunione del 18 gennaio scorso, ha approvato all'unanimità il testo-base in esame. Il parere dei relatori sugli emendamenti riguarda esclusivamente il merito delle modifiche proposte e non l'appartenenza dei presentatori ai Gruppi di maggioranza o di opposizione.

Passa quindi all'espressione del parere sull'emendamento 13.1: i relatori suggeriscono di riformularlo per ragioni di mero *drafting*, al fine di assicurare la piena operatività della disposizione. A tali condizioni il parere è favorevole.

Il senatore FARAONE dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dei relatori, osservando peraltro che il tema posto dal proprio emendamento risulta strettamente correlato a quello recato da altri emendamenti riferiti al successivo articolo 16. In sede di Comitato ristretto, in-

fatti, la maggioranza dei componenti ha ritenuto di affidare al Consiglio di Presidenza ogni valutazione relativamente alla definizione delle dotazioni finanziarie dei Gruppi, anche a seguito dei possibili mutamenti nella loro consistenza numerica. Il limite di tale impostazione, a suo avviso, consiste tuttavia nell'affidare tale valutazione ai componenti del Consiglio di Presidenza in carica, mentre in caso di Gruppi neocostituiti questi ultimi non avrebbero alcun rappresentante in grado di esporre le ragioni del Gruppo di appartenenza.

Sottolinea pertanto l'opportunità di prevedere adeguate forme di rappresentanza dei componenti dei Gruppi neocostituiti nel corso della legislatura in sede di determinazione delle rispettive dotazioni finanziarie.

Il PRESIDENTE, con specifico riguardo all'emendamento 13.1, richiama l'attenzione della Giunta sull'estrema delicatezza di qualunque tipologia di formulazione che investa in generale il tema delle cause di decadenza dalle cariche istituzionali.

Il relatore CALDEROLI fa presente che la formulazione dell'emendamento 13.1, già prima della discussione in sede di Comitato ristretto, salvaguardava pienamente la Seconda Carica dello Stato dalle cause di decadenza previste dall'articolo 13 del Regolamento.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte i senatori PARRINI, AUGUSSORI e DE PETRIS, all'esito del quale il PRESIDENTE propone di riformulare ulteriormente l'emendamento 13.1 stabilendo che: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».

Il senatore FARAONE riformula l'emendamento 13.1 (testo 2) nel senso suggerito dal Presidente.

Il senatore ZAFFINI preannuncia un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 13.1 (testo 3) viene posto in votazione e approvato.

Il relatore CALDEROLI passa quindi ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 14 del testo-base. I relatori invitano i presentatori degli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4 a ritirare tali proposte, in quanto contrastanti con il nuovo istituto dei "senatori non iscritti" ad alcun Gruppo parlamentare, che costituisce invece uno degli aspetti maggiormente innovativi del testo in esame. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.9, nonché sugli emendamenti 14.200 e 14.100, a firma degli stessi relatori. I relatori invitano infine i presentatori al ritiro degli emendamenti 14.7 e 14.8.

L'emendamento 14.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ZAFFINI interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4, che costituiscono un sistema organico di modifiche e rispondono ad una visione diversa rispetto a quella contenuta nel testo-base proposto dalla Giunta. In particolare, tali emendamenti escludono che i senatori a vita e di diritto a vita entrino a far parte di qualsiasi Gruppo parlamentare e prevedono la soppressione della categoria generale dei senatori non iscritti.

Posto ai voti, l'emendamento 14.2 è respinto; sono pertanto considerati preclusi i successivi emendamenti 14.3 e 14.4.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 14.5, 14.6, 14.9 e 14.200; l'emendamento 14.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente; l'emendamento 14.8 è ritirato.

Il senatore ZAFFINI interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 14.100, sul quale esprime le più vive perplessità, in quanto tale proposta affida la definizione di aspetti di assoluta delicatezza, quali le dotazioni finanziarie dei Gruppi parlamentari, ad una discrezionalità priva di sufficiente controllo. A suo avviso, infatti, l'attribuzione al Consiglio di Presidenza della definizione dei criteri per la rimodulazione dell'importo della cosiddetta quota variabile comporta la sostanziale attribuzione alla maggioranza di ogni potere decisionale in merito.

È questa la ragione alla base del proprio voto di astensione, che non investe la tecnica della formulazione della disposizione – indubbiamente corretta sotto il profilo formale – ma il principio alla base della sua impostazione, che non ritiene in alcun modo condivisibile.

Il PRESIDENTE esprime perplessità in ordine all'espressione «nel rispetto delle specifiche esigenze dei Gruppi costituiti ai sensi del predetto comma», che potrebbe risultare eccessivamente generica. Si potrebbe invece a suo avviso riformulare l'emendamento 14.100 con un riferimento più preciso al tema della proporzionalità tra dotazione finanziaria e consistenza numerica dei Gruppi.

Interviene brevemente la senatrice DE PETRIS per sottolineare che il collegamento tra consistenza numerica e dotazione finanziaria, limitatamente alla cosiddetta quota variabile, risulta già presente nella disciplina in vigore.

Il senatore PARRINI sottolinea di aver più volte espresso, in sede di Comitato ristretto, la necessità di definire chiaramente nel Regolamento i criteri per la rimodulazione della cosiddetta quota variabile in caso di trasferimento di un senatore ad un altro Gruppo. Tuttavia, la necessità di giungere ad una formulazione condivisa su un tema così delicato ha suggerito di attribuire la competenza per la definizione di criteri univoci ad un organo in cui sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari, come il Consiglio di Presidenza.

Il senatore ZAFFINI ribadisce che, a suo parere, affidare la definizione della dotazione finanziaria di un Gruppo alla discrezionalità di un organo politico potrebbe risultare un'opzione non priva di rischi, in particolare sotto il profilo delle garanzie per le forze di opposizione.

Il relatore CALDEROLI riformula quindi, anche a nome del relatore Santangelo, l'emendamento 14.100, al fine di accogliere le sollecitazioni espresse dal senatore Faraone in un precedente intervento.

Il senatore ZAFFINI preannuncia un voto di astensione.

L'emendamento 14.100 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore CALDEROLI illustra un nuovo testo dell'emendamento 15.1, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai Gruppi parlamentari nell'applicare i principi in esso stabiliti.

Non essendovi richieste di intervento, l'emendamento 15.1 (testo 2) viene posto in votazione e approvato.

Su invito dei relatori, il senatore Faraone ritira l'emendamento 15.2.

Il relatore CALDEROLI passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 16, precisando che i relatori invitano i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti, per confluire sul nuovo emendamento 16.100, a firma degli stessi relatori. Il parere sull'emendamento 16.2 è invece contrario in quanto fondato su un'impostazione radicalmente differente.

Non essendovi richieste di intervento, l'emendamento 16.100 viene posto in votazione e approvato. Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Su invito dei relatori il senatore FARAONE ritira l'emendamento 18.1.

Il relatore CALDEROLI passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 19: invita al ritiro dell'emendamento 19.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 19.3. Invita quindi la senatrice De Petris a riformulare l'emendamento 19.2 al fine di precisare che il requisito dell'appartenenza all'opposizione debba permanere, a pena di decadenza, per l'intera durata della carica di Presidente.

La senatrice DE PETRIS riformula l'emendamento 19.2 nel senso suggerito dai relatori e ritira l'emendamento 19.1.

L'emendamento 19.2 (testo 2) viene posto in votazione e approvato. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 19.3, che risulta respinto.

Il relatore CALDEROLI presenta a nome dei relatori l'emendamento 20.0.100, quale testo alternativo rispetto all'emendamento 20.0.1, che invita il presentatore, senatore Faraone, a ritirare. In particolare, osserva che l'emendamento dei relatori, pur condividendo in linea di principio la *ratio* alla base dell'emendamento presentato dal senatore Faraone, è tuttavia volto a conseguire una maggiore omogeneità tra i due rami del Parlamento con riguardo all'attività dei rispettivi Comitati per la legislazione.

Il senatore FARAONE prende atto con rammarico del parere dei relatori in quanto, pur essendo stata in linea di principio condivisa la proposta di istituire anche al Senato un Comitato per la legislazione, avrebbe ritenuto preferibile la formulazione dell'emendamento 20.0.1.

Per tali ragioni, pur accogliendo l'invito al ritiro dell'emendamento, preannuncia l'intenzione di presentarlo nuovamente in sede di discussione in Assemblea.

Il senatore PARRINI chiede ai relatori di considerare la possibilità di reintrodurre al comma 5 dell'emendamento 20.0.100 la valutazione d'impatto tra le competenze del Comitato per la legislazione. Tale attribuzione risultava infatti presente in una prima versione del testo ed era stata successivamente espunta nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Poiché tuttavia la valutazione d'impatto costituisce un profilo di estrema attualità e rilevanza e non risulta ancora disciplinata in modo espresso, sarebbe importante cogliere l'occasione per adeguare il Regolamento del Senato a tale esigenza.

I relatori CALDEROLI e SANTANGELO dichiarano di condividere le considerazioni del senatore Parrini e riformulano l'emendamento 20.0.100 nel senso da lui suggerito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 20.0.100 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore CALDEROLI passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 22 del Regolamento, che concernono la complessa questione della ridefinizione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti. Tali aspetti sono stati oggetto di un dibattito estremamente serrato in sede di Comitato ristretto, trattandosi di un tema sul quale sono emerse diverse impostazioni e sensibilità persino all'interno delle stesse forze politiche. Per tali ragioni, l'avviso dei relatori è quello di invitare al ritiro delle proposte emendative in merito, per poi affidare all'esame in Assemblea la puntuale discussione di tali aspetti. La competenza che il Regolamento attribuisce alla Giunta anche in tale

sede, in particolare per il parere sugli emendamenti, consentirà in ogni caso un esame puntuale di tutte le proposte in materia.

La senatrice DE PETRIS, pur accogliendo l'invito al ritiro dei relatori, sottolinea che, data l'estrema rilevanza che il tema delle competenze delle Commissioni permanenti riveste per la propria parte politica, non mancherà di formulare proposte per il successivo esame in Assemblea. Per tali ragioni, nel ritirare gli emendamenti 22.1 e 22.2, osserva che il proprio orientamento sulla formulazione dell'articolo 22 recata dal testo base deve sostanzialmente equipararsi ad un voto di astensione.

Il senatore PARRINI si associa pienamente alle considerazioni della senatrice De Petris e ritira l'emendamento 22.3.

Il relatore CALDEROLI invita quindi il senatore Parrini a riformulare l'emendamento 23.1, concernente i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il senatore PARRINI accoglie l'invito dei relatori e riformula l'emendamento 23.1 in un nuovo testo.

Non essendovi richieste di intervento, l'emendamento 23.1 (testo 2) viene posto in votazione e approvato.

Su invito dei Relatori, il senatore ZAFFINI ritira l'emendamento 27.1, che riguarda un tema già respinto dalla Giunta con la votazione dell'emendamento 19.3. Si sofferma quindi sull'emendamento 34.1, sulla possibilità di richiedere l'assegnazione in via principale a più Commissioni riunite al fine di evitare il rischio di escludere alcune Commissioni dall'esame di provvedimenti che riguardano il proprio naturale ambito di competenza. Al riguardo, sottolinea che la prevista maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione per l'attivazione della richiesta escluderebbe il rischio di una proliferazione dei conflitti di competenza tra Commissioni. Per tali ragioni, auspica l'accoglimento di tale proposta.

Il PRESIDENTE fa presente che il Regolamento attribuisce al Presidente del Senato il compito di assegnare i disegni di legge e gli affari alle Commissioni competenti per materia. In caso di provvedimenti cosiddetti *omnibus*, ed in generale per tutti quelli che presentano un contenuto eterogeneo, la Presidenza esercita tale potere di assegnazione basandosi sul criterio della prevalenza. Pertanto, suggerisce di riflettere con attenzione su ogni modifica regolamentare che possa incidere sui poteri di assegnazione del Presidente e che possa determinare un aumento dei conflitti di competenza tra Commissioni. Infatti, in base al Regolamento vigente, il comma 5 dell'articolo 34 prevede già che qualora più Commissioni si ritengano competenti spetti comunque al Presidente del Senato decidere sull'assegnazione.

Il relatore CALDEROLI precisa che proprio per venire incontro alle problematiche evidenziate dal Presidente del Senato i Relatori avevano predisposto una proposta di riformulazione dell'emendamento 34.1.

Il senatore ZAFFINI si dichiara favorevole rispetto alla possibilità di riformulare il proprio emendamento, senza tuttavia che ciò comporti uno stravolgimento dello spirito della proposta originaria, che è diretta ad agevolare lo svolgimento di un esame congiunto da parte di più Commissioni e che potrebbe pertanto coadiuvare le valutazioni della Presidenza del Senato in relazione all'assegnazione dei disegni di legge e affari alle Commissioni.

Il senatore AUGUSSORI rileva che, se da un lato l'emendamento 34.1 prevede una maggioranza dei due terzi per la richiesta di assegnazione alle Commissioni riunite – in luogo della maggioranza semplice prevista dal Regolamento vigente – è indubbio che una maggioranza qualificata rafforzi anche il peso politico della richiesta stessa.

Il senatore FARAONE esprime perplessità rispetto alla proposta contenuta nell'emendamento 34.1, che ritiene peggiorativa per le prerogative di ciascuna Commissione, in quanto aggraverebbe il *quorum* previsto dal Regolamento vigente.

La senatrice DE PETRIS si associa alle considerazioni del senatore Faraone riguardanti l'emendamento 34.1.

Il senatore ZAFFINI, alla luce del dibattito, ritira l'emendamento 34.1 preannunciando l'intenzione di ripresentare il tema durante la discussione in Assemblea.

Il relatore CALDEROLI passa quindi ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 40: a nome dei Relatori propone un'identica riformulazione degli emendamenti 40.1 e 40.2, nonché una riformulazione dell'emendamento 40.3. Richiama in particolare l'attenzione della Giunta sulle modifiche di *drafting* direttamente conseguenti alla riformulazione dell'emendamento 40.3, con particolare riguardo all'articolo 41.

I senatori FARAONE e PARRINI accolgono le riformulazioni proposte dai Relatori.

Posti distintamente ai voti sono approvati gli emendamenti 40.1 (testo 2) [id. a 40.2 (testo 2)] e 40.3 (testo 2), in tema di relazione tecnica.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 42.1, d'iniziativa dei Relatori.

Il relatore CALDEROLI invita il senatore Faraone al ritiro dell'emendamento 55.1, rappresentando la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Senato ad affrontare il tema del cosiddetto voto a data certa in una fase successiva dei lavori di riforma del Regolamento. Precisa inoltre che il tema, sottoposto dai Relatori agli omologhi Relatori della Giunta del Regolamento della Camera dei deputati, è stato considerato estraneo alle modifiche regolamentari strettamente correlate alla diminuzione del numero dei parlamentari.

Il senatore FARAONE esprime forti perplessità sul parere espresso dai Relatori e sull'esclusione di un tema così rilevante dall'attuale fase di riforma regolamentare. Ricorda infatti che anche durante la scorsa legislatura le riforme dei Regolamenti di Camera e Senato sarebbero dovute procedere congiuntamente: a fronte di una interruzione dei lavori intervenuta presso l'altro ramo del Parlamento, il Senato ha invece proseguito con successo la strada delle riforme. Ad oggi, quindi, il Regolamento del Senato risulta più funzionale di quello della Camera dei deputati, proprio in quanto si è deciso di proseguire i lavori indipendentemente dalle decisioni intervenute presso l'altro ramo. Per queste ragioni, ribadisce la volontà di porre in votazione l'emendamento 55.1, in quanto a suo parere l'approvazione di una innovazione regolamentare più volte sollecitata dalla dottrina costituirebbe il modo migliore per sollecitare anche la Giunta del Regolamento della Camera dei deputati ad introdurre strumenti regolamentari idonei a rendere più efficienti i lavori parlamentari.

Il senatore PARRINI ritiene in linea di principio condivisibile la necessità di affrontare la questione dell'istituto del voto a data certa. Tuttavia la Giunta, nell'organizzare i propri lavori, aveva stabilito di affrontare con priorità le modifiche direttamente conseguenti all'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, mentre tutti gli altri temi sarebbero stati affrontati in un momento successivo. Pur essendo evidente che tale programmazione era stata fissata in un momento in cui si immaginavano tempi più brevi per la approvazione delle prime modifiche regolamentari, invita comunque il senatore Faraone – proprio per l'importanza del tema, che condivide – ad accantonare l'emendamento o a ritirarlo per poi ripresentarlo in un momento successivo.

Il senatore FARAONE insiste per la votazione dell'emendamento 55.1, non condividendo l'impostazione in base alla quale spetta alla Giunta stabilire ordini di priorità tra i vari aspetti connessi alle riforme regolamentari. Durante i lavori del Comitato ristretto, egli stesso si è trovato più volte in disaccordo con le decisioni assunte: tuttavia, in un'ottica di condivisione delle regole, osserva di aver sempre cercato di offrire il proprio contributo per costruire un testo unitario. Per tali ragioni insiste per la votazione immediata dell'emendamento 55.1, che costituisce una priorità per il suo Gruppo.

Il senatore SANTANGELO sottolinea che, come ribadito in precedenti occasioni, il senatore Perilli – oggi assente per impegni internazionali – avrebbe voluto presentare emendamenti su temi analoghi a quello del senatore Faraone. Tuttavia, lo stesso senatore Perilli ha rinunciato a tali proposte in ragione dei limiti che la Giunta aveva stabilito per questa prima fase di esame delle modifiche regolamentari.

Il senatore PARRINI conferma che avrebbe anch'egli voluto presentare emendamenti sul tema. Tuttavia, come il senatore Perilli, ha ritenuto preferibile rispettare le indicazioni stabilite dalla Giunta in relazione alle diverse fasi di esame delle modifiche regolamentari.

Il relatore CALDEROLI invita tutti i componenti della Giunta ad un supplemento di riflessione rispetto ad un tema così delicato ed importante.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente le diverse fasi dei lavori sulle modifiche regolamentari, ricordando che nell'organizzare i propri lavori la Giunta aveva stabilito che tutti i temi non direttamente correlati alla riduzione del numero dei parlamentari sarebbero stati esaminati in un momento successivo.

Pone quindi ai voti l'emendamento 55.1, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE, anche in considerazione dell'imminente inizio della seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dei successivi lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame e delle votazioni ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL TESTO-BASE

Art. 5.

5.1

PARRINI

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

5.1 (testo 2)

PARRINI

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

5.2

FARAONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e di otto» con le seguenti: «e di sei».

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro per i segretari» con: «tre per i segretari».

5.2 (testo 2)

FARAONE

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

5.3

PERILLI

Al comma 1, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

5.3 (testo 2)

PERILLI

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

Art. 13.**13.1**

FARAONE

Sostituire il primo periodo del comma 1-bis con il seguente: «1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza, con la sola eccezione del Presidente, che cessano di far parte del Gruppo al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

13.1 (testo 2)

FARAONE

Sostituire il primo periodo del comma 1-bis con il seguente: «1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza, con la sola eccezione del Presidente, che cessano di far parte del Gruppo di appartenenza decadono dall'incarico».

13.1 (testo 3)

FARAONE

Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente: «1-bis. I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo di appartenenza decadono dall'incarico»;*

b) *aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».*

Art. 14.

14.1

FARAONE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

14.2

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «possono non entrare» con le seguenti: «non entrano» e sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente:

- all'articolo 16, terzo periodo, sopprimere le parole: «o precedentemente non iscritti»;*
 - sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21;*
 - all'articolo 109, comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

14.3

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «possono non entrare» con le seguenti: «non entrano».

14.4

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo.

Conseguentemente:

- *all'articolo 16, terzo periodo, sopprimere le parole: «o precedentemente non iscritti»;*
 - *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 21;*
 - *all'articolo 109, comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

14.5

PARRINI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 55, comma 5.».

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: «il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo» inserire le seguenti: «e ai senatori non iscritti ad alcun Gruppo,».

14.6

I RELATORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «conseguendo l'elezione di senatori» con le seguenti: «conseguendo l'elezione di almeno un senatore».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «conseguendo l'elezione di senatori» con le seguenti: «conseguendo l'elezione di almeno un senatore».

14.7

PERILLI

Ai commi 5 e 6 sopprimere le seguenti parole: «, regionali».

14.8

FARAONE

Al comma 5, sostituire le parole: «dieci componenti» con le seguenti: «sette componenti».

14.9

I RELATORI

Al comma 5, dopo le parole: «medesima denominazione» inserire le seguenti: «ovvero il medesimo contrassegno».

14.100

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza stabilisce l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze dei Gruppi costituiti ai sensi del presente comma».

14.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze dei Gruppi costituiti ai sensi del presente comma».

14.200

I RELATORI

Al comma 9, sostituire le parole: «venga meno il requisito di cui al comma 7» con le seguenti: «vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7».

Art. 15.**15.1**

I RELATORI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ciascun Gruppo può nominare o revocare un tesoriere, il quale assume altresì la rappresentanza legale del Gruppo stesso nei rapporti giuridici ad esso affidati».

15.1 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un senatore tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso».

15.2

FARAONE

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Il regolamento prevede forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente, reca disposizioni a garanzia dello svolgimento delle attività secondo il principio democratico e il pluralismo interno. Indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.».

Art. 16.**16.100**

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, inserire la seguente disposizione finale:

«Disposizione finale

Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei Gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio di Presidenza, entro trenta giorni dalla sua costituzione, definisce i criteri per la rimodulazione dell'importo della quota proporzionale al numero dei componenti, ai sensi del comma 1, primo periodo, determinato al momento della costituzione, in caso di variazioni nella consistenza numerica dei Gruppi. Sulla base dei suddetti criteri il Consiglio di Presidenza stabilisce la revoca ovvero la misura della riduzione di tale contributo sia per il Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, sia per il Gruppo di destinazione. I conseguenti risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato».

16.1

FARAONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le variazioni nella consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, derivanti dall'adesione di senatori provenienti da altri Gruppi o precedentemente non iscritti, non determinano rimodulazioni nell'importo del contributo di cui al primo periodo. Tale importo è soggetto a rimodulazione nel solo caso di riduzione della consistenza numerica del Gruppo.».

16.2

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

PERILLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «contributo di cui al primo periodo», aggiungere in fine le seguenti: «determinato al momento della costituzione».

16.4

PARRINI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura non inferiore ad un terzo.».

Art. 18.**18.1**

FARAONE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, al fine di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.».

Art. 19.**19.1**

DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tra tutti i Gruppi parlamentari» inserire le seguenti: «e il rapporto fra maggioranza e opposizione».

19.2

DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è presieduta» con le seguenti: «è sempre presieduta».

19.2 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa».

19.3

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 3-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad esclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari».

Art. 20.**20.0.100**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Comitato per la legislazione)

1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni pos-

sono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2 e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».

20.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Comitato per la legislazione)

1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto, sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2 e 40, commi 5, 6 e 6-bis. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente.

20.0.1

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Il Comitato per la normazione)

1. Il Comitato per la normazione è composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Senato che nomina ogni sei mesi un vicepresidente, scelto tra i componenti.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro 15 giorni, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla intellegibilità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la disciplina della materia su cui insistono. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini adeguati alla programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle disposizioni costituzionali e ordinarie, dal Regolamento e secondo le buone regole per la redazione degli atti normativi.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

7. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la normazione e la Giunta per il Regolamento oppure disporre che il vicepresidente del Comitato riferisca all'Assemblea su una o più questioni di competenza del Comitato.

8. Entro la fine di gennaio di ciascun anno solare, il Comitato svolge una relazione all'Assemblea sulla qualità della normazione e sull'elaborazione delle buone regole per la redazione degli atti normativi. Sulla relazione, illustrata all'Assemblea, di regola dal vicepresidente del Comitato, possono essere presentate proposte di risoluzione.

9. Previa opportuna intesa con il Presidente della Camera dei deputati, il Comitato può riunirsi congiuntamente al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.».

Conseguentemente all'articolo 78, al comma 2, dopo le parole: «alla Commissione competente» inserire le seguenti: «e al Comitato per la normazione».

Art. 22.

22.1

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – (Commissioni permanenti – Competenze) – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;

2^a – Giustizia;

3^a – Affari esteri e difesa;

4^a – Politiche dell'Unione europea;

5^a – Programmazione economica, bilancio, finanze e tesoro;

6^a – Lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

7^a – Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a – Ambiente, transizione ecologica e energia;

9^a – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.».

22.2

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – (*Commissioni permanenti – Competenze*) – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;

2^a – Giustizia;

3^a – Difesa;

4^a – Affari esteri e Politiche dell'Unione europea;

5^a – Programmazione economica, bilancio, finanze e tesoro;

6^a – Lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

7^a – Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a – Ambiente, transizione ecologica e energia;

9^a – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10^a – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.».

22.3

PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «8^a – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;» con le seguenti: «8^a – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «10^a – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.» con le seguenti: «10^a – Sanità e affari sociali.».

Art. 23.**23.1**

PARRINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.

1-ter. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo, e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.

1-quater. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-ter hanno facoltà di partecipare ai lavori della Commissione, proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.

1-quinquies. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.».

23.1 (testo 2)

PARRINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I membri del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare.».

Art. 27.**27.1**

ZAFFINI, MALAN

Al comma 3-ter aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari».

Art. 34.**34.1**

ZAFFINI, MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'assegnazione a più Commissioni riunite può anche essere richiesta da almeno due terzi dei membri della Commissione ovvero dal Presidente della Commissione con proprio atto».

Art. 40.**40.1**

FARAONE

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Su tali emendamenti, il Governo predispone la relazione tecnica con priorità assoluta e comunque entro il termine massimo di sette giorni dalla trasmissione alla 5^a Commissione, per il parere. In nessun caso, può essere espresso parere contrario sul testo dell'emendamento ne' esso può essere respinto, senza che sia pervenuta la prescritta relazione tecnica».

40.1 (testo 2)

FARAONE

Al comma 6-bis, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Ove la 5^a Commissione deliberi di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, il Governo trasmette la relazione tecnica entro un termine di cinque giorni.

La mancata presentazione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria».

40.2

FARAONE

Al comma 6-bis, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «Esclusi i casi di mancata predisposizione della relazione tecnica di accompagnamento entro il termine di votazione dell'emendamento,».

40.2 (testo 2)

FARAONE

Al comma 6-bis, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, il Governo trasmette la relazione tecnica entro un termine di cinque giorni. La mancata presentazione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria».

40.3

PARRINI

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

«6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la richiesta di parere alla 1ª Commissione permanente è limitata ai soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere non può essere conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea prima del decorso di quindici giorni, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in ogni caso in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede referente o redigente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.».

40.3 (testo 2)

PARRINI

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

«6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la richiesta di parere alla 1^a Commissione permanente è limitata ai soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in ogni caso in votazione le modifiche richieste e qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 6-ter»;*

b) *all'articolo 36, comma 3, sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «5, 6, 6-bis e 6-ter»;*

c) *all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «e 6-bis, quarto periodo,» con le seguenti: «6-bis, quarto periodo e 6-ter, secondo periodo,»;*

d) *all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e sono inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 4^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 40».

Art. 42.**42.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43».

Art. 55.**55.1**

FARAONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il Governo può chiedere al Senato di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro quaranta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al Regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso tale termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

5-ter. La richiesta del Governo di cui al comma precedente deve essere avanzata con congruo preavviso. Il Presidente, preso atto della richiesta che può essere avanzata durante l'esame in Assemblea o in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dispone l'organizzazione dei lavori garantendo tempi congrui al dibattito sui testi oggetto della votazione richiesta dal Governo. Il testo o i testi su cui il Governo richiede la deliberazione a data prefissata, sono sottoposti a scrutinio di proponibilità e trasmessi alla 5^a Commissione permanente e al Comitato per la normazione e la valutazione delle politiche pubbliche. Si applica l'articolo 161, comma 3-quater.

5-quater. Per l'ordine e gli effetti della votazione richiesta dal Governo, si applica l'articolo 161, comma 3-bis.».
